

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 17 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidente; Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Valeria Viti, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1 RICHIESTA DI GIUDIZIO N.70 DEL C.R. LAZIO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RINALDI LUCA.

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla richiesta di giudizio dichiara valido il tesseramento del calciatore Rinaldi Luca (matr. FIGC 5590773) in favore della società U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti

2 RICHIESTA DI GIUDIZIO N.101 DEL C.R. TOSCANA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TROIANO GIUSEPPE.

Ordinanza.

3 RECLAMO N. 77 DELLA SIG.RA PIZZO ANNA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MUCCIO MARCELLO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S. ATLETICO C.V.S..

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4 RECLAMO N.78 DELLA SOCIETA' U.S.D. ELBA 2000 CAPOLIVERI AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO TEMPORANEO) DEL CALCIATORE CACCIALUPI DIEGO TESSERATO PER LA SOCIETA' ASD PORTO AZZURRO. PROVVEDIMENTO DEL C.R. TOSCANA.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5 RECLAMO N. 83 DELLA SOCIETA' S.C. SIGMA IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE SIMONE DAVID. PROVVEDIMENTO DEL C.R. SARDEGNA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

6 RECLAMO N.87 DEI SIGG.RI CACIOPPO ANGELO E TADIELLO CRISTINA AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALCIATORE CACIOPPO ALESSANDRO TESSERATO DELLA SOCIETA' G.S. SOCCER BOYS.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7 RECLAMO N. 94 DEI SIGG.RI FONTANAROSA BRUNO E SACCO FRANCESCA AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FONTANAROSA EMANUELE TESSERATO DELLA SOCIETA' A.S. G. LANDRIANI.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8 RECLAMO N. 97 DEI SIGG.RI CIAPETTI GIACOMO CARECCIA MARIA E DELLA SOCIETA' A.C. BRUZZANO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALCIATORE CIAPETTI GIUSEPPE TESSERATO DELLA SOCIETA' A.C. BRUZZANO.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 17 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete